



REGOLAMENTO PER GLI ASSEGNI DI RICERCA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

TITOLO I *Norme Generali*

Art.1 Oggetto e finalità

1. L'Università degli Studi di Milano (nel seguito "Università") attiva, nel rispetto della Carta europea dei Ricercatori, del Codice etico dell'Ateneo e del Piano Strategico di Ateneo ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo le disposizioni ministeriali vigenti, in conformità al presente Regolamento:

- assegni di ricerca finanziati dal bilancio universitario (denominati "assegni *post doc* - di tipo A"), nell'ambito della programmazione economica e di reclutamento del personale dell'Università, secondo i criteri e le modalità di distribuzione delle risorse coerenti e rispondenti agli obiettivi declinati nella pianificazione strategica sviluppata sia a livello di Ateneo che dipartimentale, banditi due volte l'anno, indicativamente nei mesi di maggio e novembre;
- assegni di ricerca finanziati da Dipartimenti dell'Università, nell'ambito della programmazione triennale dei dipartimenti e in coerenza con il Piano strategico di Ateneo, con finanziamento a carico di progetti di ricerca o i, altri finanziamenti nell'ambito di convenzioni e contratti di ricerca con enti esterni, che prevedano espressamente tale finalità (denominati "assegni di tipo B"). Gli assegni di tipo B sono banditi ogniqualvolta le strutture lo richiedano e sia verificata la disponibilità della copertura economica della spesa;
- l'Università può altresì attivare assegni, funzionali al raggiungimento di particolari obiettivi dell'Amministrazione, e che siano comunque collegati a specifici progetti di ricerca d'Ateneo. Il numero di tali assegni viene definito annualmente in sede di bilancio di previsione. Il regime giuridico di questa tipologia di assegni è equiparata a tutti gli effetti a quella degli assegni di tipo B.

2. Gli assegni di ricerca (di seguito assegni/o) sono conferiti a seguito dell'espletamento di procedure selettive, comprensive di un colloquio, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, secondo le disposizioni contenute negli articoli seguenti.

TITOLO II *Modalità di conferimento degli assegni di ricerca*

Art. 2 Attivazione degli assegni *post doc* – di tipo A.

1. L'Ateneo si avvale di un modello di calcolo, approvato dal Consiglio di amministrazione, per definire la distribuzione delle posizioni tra i dipartimenti degli assegni *post doc* – di tipo A nell'ambito delle risorse annuali appositamente destinate dal bilancio di previsione, tenendo conto dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti.

2. Il Senato accademico delibera un modello di bando di selezione (di cui *all'Allegato 1*), in armonia con quanto previsto dal presente Regolamento.

3. Nell'ambito della dotazione di assegni, ciascun Consiglio di Dipartimento, entro la data stabilita dall'Ateneo, delibera in merito al numero di assegni *post doc*-di tipo A da bandire e al numero di assegni eventualmente da rinnovare tra quelli in scadenza nell'anno, tenuto conto delle motivazioni espresse dai docenti referenti e nell'ambito della programmazione triennale di ciascun Dipartimento. Per gli assegni di nuova attivazione, il Consiglio di Dipartimento indica le linee di ricerca che intende



sviluppare con l'apporto degli assegnisti, individuandole tra quelle proposte dai professori, dai ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato di tipo B appartenenti al Dipartimento, dopo averne accertata la congruità rispetto alle finalità scientifiche del Dipartimento medesimo. Ogni linea deve essere proposta da almeno due docenti. Possono essere proponenti di linee di ricerca per l'attivazione di assegni i docenti definiti "attivi nella ricerca" secondo i criteri stabiliti dagli Organi dell'Ateneo, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata dell'assegno. Ogni docente può proporre una sola linea di ricerca. Le linee di ricerca indicate devono essere sostenute dal Dipartimento, che deve impegnarsi a garantire il regolare svolgimento dei progetti dei candidati, ove fruitori di assegno, mettendo a disposizione le proprie risorse strutturali, strumentali e di personale.

4. Per ciascuna linea di ricerca proposta, ai fini dell'identificazione dell'ambito scientifico nel quale si colloca, il Consiglio di Dipartimento deve specificare il settore di riferimento, scegliendolo fra i settori scientifici ERC (*European Research Council*). Il Consiglio deve, inoltre, per ogni linea, indicare i docenti di riferimento, precisando per ciascuno il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di rispettiva afferenza, e i nominativi di cinque esperti della materia, esterni all'Ateneo, appartenenti ad altre università o a enti di ricerca pubblici o privati, ai fini della costituzione della sottocommissione prevista al successivo comma 8.

5. Le due procedure annuali di selezione sono indette con bandi emanati dal Rettore, previe delibere dei Consigli di Dipartimento interessati. Nel bando di concorso devono essere indicati, in particolare:

- a) il numero complessivo di assegni attribuibili e le linee di ricerca individuate dai Dipartimenti con l'indicazione dei relativi docenti di riferimento;
- b) la durata e l'ammontare degli assegni;
- c) i requisiti di ammissione come indicati all'art. 4;
- d) i casi di incompatibilità;
- e) le modalità di partecipazione alla selezione e i criteri sulla cui base si procederà alla valutazione dei candidati e dei rispettivi progetti di ricerca, nonché dei titoli e delle pubblicazioni da ciascuno presentati;
- f) l'elenco dei titoli valutabili;
- g) le modalità di svolgimento dei colloqui, nel corso dei quali saranno discussi i progetti di ricerca proposti dai candidati. I progetti di ricerca assegnati ai candidati vincitori si svolgeranno coerentemente con le esigenze di ricerca indicate dai Dipartimenti.

La notizia del bando è pubblicata, oltre che sul sito dell'Ateneo, sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori. La durata minima di pubblicazione del bando non può essere inferiore a trenta giorni.

6. Ai fini della selezione, il Rettore costituisce con proprio decreto una Commissione di Ateneo con funzione di Garanzia (di seguito denominata "Commissione di Garanzia"), composta da almeno un membro per ogni area scientifico-disciplinare presente nell'Ateneo.

La Commissione di Garanzia ha i seguenti compiti:

- assicurare il regolare svolgimento delle procedure di valutazione;
- definire i criteri generali per la valutazione dei titoli, dei progetti di ricerca e del curriculum scientifico professionale sulla base del modello di bando approvato dal Senato accademico (*Allegato 1*) e parte integrante del presente Regolamento;
- partecipare alle riunioni delle sottocommissioni;
- verificare i risultati e formulare una graduatoria per ogni singola linea di ricerca.

7. I componenti della Commissione sono individuati tra i professori in servizio presso l'Ateneo o altri atenei.



8. Al fine di agevolare i lavori della Commissione di Garanzia, dopo la presentazione delle domande di partecipazione, il Rettore con proprio decreto costituisce una sottocommissione di cinque membri per ciascuna linea di ricerca, composta dal Direttore del Dipartimento interessato alla linea di ricerca o da un suo delegato, da uno dei rappresentanti d'area in seno alla Commissione di Garanzia, che funge da Presidente, da un professore o ricercatore a tempo indeterminato o a tempo determinato di tipo B dell'Ateneo, esperto nella materia, proposto dal Dipartimento in fase di presentazione della linea di ricerca e dai due esperti della materia esterni, sorteggiati dalla Commissione di Garanzia all'interno della rosa dei cinque proposta dallo stesso Dipartimento, oltre che da un supplente. Non possono comunque far parte della sottocommissione i docenti proponenti la linea di ricerca oggetto della selezione. Alla sottocommissione spetta il compito di esaminare le candidature e di svolgere i colloqui di cui al comma 5.
9. Nel rispetto dei compiti stabiliti dalla legge e al fine di avvalersi di specifiche competenze scientifiche, la sottocommissione può eventualmente acquisire, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica il parere di altri esperti di elevata qualificazione, esterni all'Università, italiani o stranieri. I nominativi degli esperti consultati sono resi noti al termine dei lavori.
10. Per la valutazione dei candidati la sottocommissione dispone di cento punti, una parte dei quali da attribuire complessivamente ai titoli e al progetto di ricerca e la restante da riservare al colloquio. La sottocommissione provvede all'attribuzione dei punti secondo quanto disposto dal bando. La valutazione dei titoli e del progetto di ricerca precede l'inizio dei colloqui. I relativi risultati sono resi noti ai candidati prima dello svolgimento degli stessi colloqui, secondo le modalità indicate nel bando.
11. Sulla base dei *curricula* e dei titoli presentati dai candidati, la sottocommissione attribuisce a ciascuno un punteggio nel rispetto dei criteri stabiliti nel bando, tenendo conto dell'esperienza e della qualificazione scientifica, quale risulta dal relativo *curriculum* scientifico-professionale, della validità del progetto e della sua congruità nell'ambito della linea di ricerca alla quale fa riferimento. Sono ammessi al colloquio i candidati che conseguano nei titoli e nel progetto una valutazione complessiva maggiore del 50% del punteggio attribuibile.
12. Il colloquio è indirizzato a valutare i contenuti del progetto proposto dal candidato e le competenze scientifiche dallo stesso maturate. Il colloquio si intende superato se il candidato consegue una valutazione maggiore del 50% del punteggio attribuibile. Ai candidati ammessi al colloquio, residenti stabilmente all'estero, possono essere garantite modalità che agevolino la loro partecipazione ai colloqui, così come disciplinato dal bando.
13. terminate le prove, la sottocommissione procede alla predisposizione dei relativi verbali trasmettendoli alla Commissione di Garanzia che, dopo aver effettuato ogni opportuna verifica in relazione alla legittimità e congruenza delle valutazioni effettuate, formula una graduatoria dei candidati giudicati idonei per ciascuna linea di ricerca. Le procedure di selezione devono essere ultimate entro il termine stabilito dal bando. Gli atti della procedura di selezioni sono approvati con decreto del Rettore e pubblicati sul sito web dell'Ateneo.
14. Ogni Direttore di Dipartimento, sentiti il vincitore dell'assegno e i docenti proponenti la relativa linea di ricerca, designa il referente del progetto, scegliendolo tra i docenti indicati nel bando. Il vincitore dell'assegno, in accordo con il docente referente, comunica agli uffici amministrativi competenti le attività relative al progetto di ricerca da realizzare durante il periodo dell'assegno. Lo stato di svolgimento delle predette attività è verificato periodicamente secondo le modalità stabilite dal contratto individuale.



15. Il rapporto contrattuale dei vincitori degli assegni decorre dal primo giorno del mese successivo alla firma del contratto, salvo richiesta motivata di deroga, comunque non superiore a novanta giorni. Nel caso in cui il vincitore dell'assegno non si presenti, entro i termini previsti dall'Amministrazione, ai competenti uffici per la stipula del contratto, o vi rinunci, si provvede alla convocazione degli idonei che seguono in graduatoria per la linea di ricerca per la quale è venuto meno il vincitore. La graduatoria è comunque valida fino ad un massimo di novanta giorni dall'approvazione degli atti. L'inserimento in posizione utile nelle graduatorie degli assegni non dà diritto a dichiarazioni di idoneità da far valere in successive selezioni.

Art. 3

Attivazione degli assegni di tipo B

1. L'attivazione di assegni di tipo B è autorizzata con decreto rettorale, in applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento. La proposta di attivazione dell'assegno è avanzata dal docente referente del progetto di ricerca nel cui ambito l'assegno deve essere utilizzato e approvata dal Consiglio del Dipartimento di appartenenza dello stesso docente. La proposta deve riportare le seguenti specificazioni:

- la durata dell'assegno, specificando l'eventuale rinnovabilità, e il relativo ammontare;
- i fondi su cui far gravare il corrispettivo dell'assegno e i relativi oneri;
- il titolo e una sintetica descrizione del programma di ricerca, le finalità specifiche e la durata dell'attività, l'area scientifico-disciplinare interessata;
- il nominativo del docente referente e l'elenco nominativo dei docenti che partecipano all'attività di ricerca;
- una sintesi dell'attività già svolta nell'ambito del programma e l'elenco delle eventuali pubblicazioni prodotte;
- i requisiti richiesti e le attività da affidare all'assegnista, nonché gli obiettivi che questo deve raggiungere;
- le eventuali collaborazioni nazionali e internazionali in atto;
- la proposta di composizione della Commissione giudicatrice, così come individuata al successivo comma 4.

La proposta deve essere corredata dal modello di bando predisposto dall'Amministrazione, debitamente compilato, per le parti di competenza, dal docente proponente.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di attivazione di un nuovo assegno B, compilata come riportato al comma 1 e corredata della delibera del Consiglio del Dipartimento di riferimento, l'Amministrazione provvede a emanare il bando per la selezione. La notizia del bando è pubblicata, oltre che sul sito dell'Università, sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori. I termini per la presentazione delle candidature non possono essere inferiori a venti giorni. I bandi devono indicare, in particolare:

- la durata e l'importo dell'assegno da conferire, e il numero qualora il bando riguardi più assegni;
- i requisiti di ammissione come indicati all'art. 4;
- il Dipartimento di riferimento;
- l'area scientifico-disciplinare nel cui ambito è svolta l'attività di ricerca di pertinenza dell'assegno;
- il titolo e il programma di ricerca;
- le attività che l'assegnista è chiamato a svolgere;
- le competenze richieste;
- il docente referente delle attività dell'assegnista;
- i criteri per la valutazione del *curriculum*, dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati;
- le modalità e la data di svolgimento del colloquio;
- i titoli valutabili: gli eventuali diplomi di specializzazione di tutte le aree, gli attestati di frequenza a corsi di perfezionamento *post-lauream*, conseguiti in Italia o all'estero, l'attività di ricerca, adeguatamente documentata, svolta presso soggetti pubblici o privati, le pubblicazioni, le



fellowships o altri incarichi, sia in Italia sia all'estero.

3. Alla domanda di partecipazione, da presentare entro la scadenza stabilita dal bando, ciascun candidato deve allegare il proprio *curriculum* scientifico-professionale, le eventuali pubblicazioni e ogni altro titolo che, a suo avviso, possa servire a comprovare la sua qualificazione in relazione all'attività di ricerca proposta. Nella valutazione del *curriculum* si tiene conto dei diplomi di specializzazione e degli attestati di frequenza a corsi di perfezionamento *post-lauream*, conseguiti in Italia o all'estero, della documentata attività di ricerca svolta presso soggetti pubblici o privati, di eventuali pubblicazioni, *fellowships* o incarichi, sia in Italia sia all'estero.

4. Le procedure di selezione sono espletate da una Commissione nominata dal Rettore con proprio decreto e composta dal Direttore del Dipartimento di riferimento o suo delegato, dal docente referente e da due membri proposti dal Consiglio del Dipartimento, di cui uno con funzioni di supplente. La Commissione designa nel suo ambito il Presidente. Nel caso di assegni da attivare nell'ambito di convenzioni o contratti con soggetti privati, la Commissione può essere integrata da un membro esterno, di comprovata capacità, individuato dall'ente stesso in accordo con il docente referente. La Commissione è tenuta a concludere i propri lavori entro venti giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande. Gli atti prodromici all'avvio della procedura di selezione e quelli successivi all'esito della valutazione vengono verificati dagli uffici competenti dell'Amministrazione e sottoposti all'approvazione del Rettore, cui compete una verifica di legittimità e congruenza degli atti.

5. La Commissione effettua la valutazione comparativa dei candidati sulla base dei *curricula* e dei titoli presentati dagli stessi e degli esiti di un colloquio di cui al comma 2, valutandone la qualificazione scientifica, le attitudini alla ricerca e le competenze richieste. La Commissione dispone di un massimo di 100 punti, 50 dei quali assegnabili ai titoli e 50 al colloquio. I punti sono attribuiti ai titoli secondo i criteri determinati nel bando. La Commissione formula per ciascun candidato un giudizio complessivo e, al termine dei lavori, stila una graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai singoli candidati. I risultati della selezione sono approvati con decreto del Rettore e pubblicati sul sito web dell'Ateneo. I verbali della Commissione sono pubblici. Ai candidati ammessi al colloquio, stabilmente residenti all'estero, possono essere garantite le medesime modalità di partecipazione al colloquio previste per gli aspiranti al conferimento degli assegni di tipo A.

6. I vincitori decadono qualora non stipulino il conseguente contratto entro i termini stabiliti dal bando. In tal caso subentra il candidato che segue immediatamente nella graduatoria. La graduatoria è comunque valida fino a un massimo di novanta giorni dall'approvazione degli atti. L'inserimento in posizione utile nelle graduatorie degli assegni non dà diritto a dichiarazioni di idoneità da far valere in successive selezioni.

7. Nel caso in cui il concorso sia andato deserto o non vi sia alcun vincitore, su richiesta della pertinente struttura, da formularsi entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione, l'assegno può essere riattivato con l'emanazione di un nuovo bando. Si prescinde dall'emanazione del bando e dalle procedure di valutazione come riportate al comma 5, nel caso vi sia un solo candidato e questo sia già stato selezionato all'interno di apposite procedure competitive di evidenza pubblica indette da Ministeri, ovvero da organismi dell'Unione Europea che prevedano espressamente la possibilità per il vincitore di svolgere l'attività di ricerca presso istituzioni universitarie con un contratto di collaborazione. Tale deroga si applica anche nel caso di procedure competitive aventi le medesime caratteristiche, promosse da altri enti, pubblici o privati senza scopo di lucro, che prevedano tra i loro obiettivi anche il finanziamento alla ricerca, ricorrano a meccanismi



di selezione delle candidature basati su *peer review* e pubblicizzino adeguatamente i bandi di concorso.

Art. 4

Requisiti di ammissione

1. Possono candidarsi al conferimento degli assegni gli studiosi in possesso di laurea specialistica o magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico che presentino un *curriculum* scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.
2. Il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da un'adeguata produzione scientifica, è requisito obbligatorio per usufruire degli assegni *post doc* - di tipo A. Per gli assegni *post doc* - di tipo A, il titolo deve essere conseguito entro la data stabilita nel bando di concorso. Il dottorato di ricerca e i diplomi di specializzazione di tutte le aree costituiscono titoli preferenziali per l'attribuzione degli assegni di tipo B.
3. L'Università può riservare una quota di assegni a studiosi italiani o stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in Italia.

TITOLO III

Gestione Contrattuale

Art. 5

Durata e importo

1. Gli assegni *post doc* - di tipo A hanno la durata di due anni e possono essere rinnovati anche annualmente, per ulteriori due anni. La richiesta di rinnovo annuale deve essere motivata da esigenze di ricerca nel rispetto della dotazione standard del dipartimento.
2. Gli assegni di tipo B possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili nei limiti definiti dalla legge e dal comma seguente e nei modi stabiliti dall'art. 10 del presente Regolamento.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente Regolamento, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno sia stato eventualmente fruito in coincidenza con la frequenza a un corso di dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del corso. Ai fini della durata degli assegni non sono rilevati i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
4. L'importo annuo lordo degli assegni *post doc* - di tipo A è stabilito annualmente dal Consiglio di amministrazione nell'ambito della predisposizione del bilancio di previsione, tenuto conto dell'importo minimo annuo lordo definito con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca. L'importo degli assegni di tipo B è stabilito dal Consiglio del Dipartimento richiedente nel rispetto del piano finanziario del progetto di ricerca su cui grava la spesa. L'assegno è erogato al beneficiario in rate mensili posticipate.
5. Il titolare dell'assegno ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, di alloggio, di vitto e delle altre spese rimborsabili, sostenute in Italia e all'estero, a valere sui contributi per la ricerca scientifica



a disposizione del Dipartimento di riferimento, secondo quanto previsto dal Regolamento delle missioni e dei rimborsi spese.

6. Su proposta del Dipartimento di riferimento, l'importo dell'assegno può essere elevato su fondi messi a disposizione dallo stesso Dipartimento a valere su progetti di ricerca in corso, nel rispetto delle regole finanziarie e dei limiti di spesa previsti dagli stessi progetti.

7. Al fine di favorire il reclutamento di coloro che provengano da sedi estere, l'Università mette a disposizione dei vincitori degli assegni che ricadano in questa situazione, per il periodo del contratto, risorse e misure di sostegno, anche in forma di *mobility allowance*. Il bando reca le modalità e l'ammontare del contributo erogabile.

Art. 6 Incompatibilità

1. La titolarità dell'assegno non è compatibile con l'iscrizione a corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale e a ciclo unico, a corsi di dottorato di ricerca con borsa e a scuole di specializzazione dell'area medica, in Italia o all'estero. La titolarità dell'assegno è inoltre incompatibile con l'iscrizione ad altra scuola o corso che preveda la frequenza obbligatoria, salvo diverso parere motivato del docente responsabile e del Consiglio di Dipartimento.

2. Gli assegni non possono essere conferiti al personale di ruolo delle università e delle istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, comma 4, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. L'attribuzione dell'assegno comporta, per i dipendenti in servizio presso Amministrazioni Pubbliche diverse da quelle sopra indicate, il collocamento in aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell'assegno.

3. L'assegno non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. L'assegno non è altresì cumulabile con il lavoro dipendente, con altri contratti di collaborazione o con proventi derivanti da attività libero-professionali, svolte in modo continuativo, tranne quelli previsti dal comma successivo e purché l'attività lavorativa non interferisca con l'attività primaria di ricerca.

4. Il titolare di assegno può svolgere una limitata attività di lavoro autonomo, previo accordo con il docente referente e comunicazione scritta ai competenti uffici, a condizione che tale attività sia dichiarata, dalla struttura presso la quale opera, compatibile con l'attività di ricerca cui lo stesso è tenuto e non comporti conflitto di interessi. Complessivamente l'attività di lavoro autonomo non può superare i limiti di reddito stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

5. Sono compatibili con l'assegno le attività extra-universitarie di relatore in seminari, convegni e conferenze e quelle pubblicistiche.

6. Ai sensi dell'art. 45 del Regolamento Generale d'Ateneo, il titolare di assegno può svolgere attività di orientamento, *tutoring* e assistenza agli esami di profitto e ricevere i relativi compensi previsti dal Consiglio di amministrazione; tali compensi si sommano con eventuali altri redditi da lavoro autonomo e devono rientrare nel limite di reddito previsto dal precedente comma 4.

7. Sono compatibili con l'assegno incarichi di didattica integrativa, ai sensi dell'art.45 del Regolamento Generale d'Ateneo e incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della legge



240/2010. Possono inoltre svolgere attività di docenza nei corsi di perfezionamento. Complessivamente l'impegno orario nel corso dell'anno accademico non può superare le 90 ore.

8. In particolare, gli incarichi di insegnamento sono conferiti limitatamente ai moduli didattici e nell'ambito dell'attività di docenza nei corsi di perfezionamento, per non più di 30 ore per anno accademico.

9. Non possono partecipare ai bandi per il conferimento degli assegni coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che ne richiede l'attivazione ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

Art. 7

Natura e stipula del contratto

1. L'assegno è conferito mediante la stipula di un contratto di diritto privato tra l'Ateneo e il vincitore e decorre dal mese successivo a quello della data della stipula. Il contratto non configura un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale universitario.

2. Gli assegni sono esenti da prelievo fiscale; ad essi si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13.8.1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, comma 26, e seguenti della legge 8.8.1995, n. 335 e s.m.i.

3. Per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile, l'Ateneo provvede alla relativa copertura assicurativa.

ART. 8

Diritti e doveri dei titolari di assegno di ricerca

1. L'assegnista è tenuto a svolgere l'attività di ricerca prevista dal contratto individuale e ha diritto di avvalersi, per tale fine, delle strutture e delle attrezzature del Dipartimento di riferimento. L'attività di ricerca può essere svolta in parte presso strutture esterne, solo previa espressa autorizzazione del docente referente e del Consiglio di Dipartimento; di ciò deve essere data comunicazione all'Amministrazione universitaria.

2. I titolari di assegno hanno libero accesso a tutte le strutture dell'Ateneo; una loro rappresentanza partecipa alle riunioni degli organi del Dipartimento di riferimento secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento generale dell'Ateneo.

3. L'attività deve essere svolta continuativamente, nei limiti previsti dai programmi di ricerca e secondo le indicazioni impartite dal docente referente, il quale è anche tenuto a verificarla. L'attività deve essere sospesa durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità. Può essere inoltre sospesa per malattia grave o per gravi motivi familiari, o per l'astensione legata al congedo parentale. I periodi di sospensione, ad eccezione di quello obbligatorio per maternità, che secondo quanto previsto dalla normativa vigente comporta l'automatica proroga del contratto, possono essere recuperati al termine della naturale scadenza dello stesso contratto, previo accordo con il docente referente e nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione. Non costituisce sospensione, e conseguentemente non va recuperato, un periodo complessivo di assenza



giustificata non superiore a trenta giorni lavorativi annui.

4. Durante il periodo di astensione legata al parto, gli assegnisti hanno diritto all'indennità di maternità erogata dall'INPS secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia. In caso di congedo per malattia superiore ai quattro giorni, gli assegnisti hanno diritto di usufruire dell'indennità giornaliera di malattia nei limiti previsti dalla legge. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità l'indennità corrisposta dall'INPS è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno.

5. L'assegnista è tenuto a presentare al Consiglio di Dipartimento una relazione annuale sulle attività svolte, approvata dal docente referente, e a illustrare i risultati conclusivi della propria attività. La validità scientifica dei risultati conseguiti dall'assegnista è attestata dal Consiglio di dipartimento, entro un anno dalla scadenza del contratto.

6. Durante il periodo di vigenza del contratto, qualora l'assegnista non svolga con regolarità l'attività di ricerca senza giustificato motivo, o si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, è avviata la procedura per la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, su richiesta avanzata dal docente referente, nel caso perduri l'inadempienza dell'assegnista, nonostante questo abbia ricevuto dal docente un primo richiamo orale, seguito da uno scritto con l'indicazione di un congruo termine (almeno quindici giorni) per riprendere l'attività secondo gli impegni contrattuali assunti. Il contratto si risolve di diritto, senza alcun obbligo di preavviso, nell'ipotesi di violazione del regime di incompatibilità. La decadenza e la risoluzione del contratto sono disposte con decreto del Rettore.

Art. 9 Recesso dell'assegnista

1. L'assegnista che intende recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione scritta al Rettore e al Dipartimento con almeno trenta giorni di preavviso. La mancata comunicazione comporta la trattenuta del corrispettivo rapportato al periodo di mancato preavviso.

TITOLO IV Rinnovabilità

Art. 10 Rinnovi assegni di ricerca *post doc* - di tipo A

1. La richiesta di rinnovo deve essere presentata dall'assegnista al Direttore del Dipartimento presso il quale ha svolto la sua attività almeno due mesi prima della scadenza del contratto. La richiesta deve essere corredata da una relazione finale sull'attività svolta, accompagnata da un giudizio complessivo del docente di riferimento dal quale emerga peraltro che l'assegnista ha assolto agli impegni previsti e conseguito gli obiettivi prefissati.

2. Il Consiglio del Dipartimento valuta tutte le richieste di rinnovo ricevute sulla base di una valutazione degli obiettivi scientifici del Dipartimento, in coerenza con il Piano triennale del Dipartimento, formulando infine l'ordine di priorità dei possibili rinnovi, tenuto conto della dotazione standard.

3. Ai fini della valutazione del rinnovo, il Dipartimento prende in considerazione i seguenti elementi:

- l'attività di ricerca da compiere durante il periodo relativo al rinnovo;
- la relazione sull'attività già svolta dall'assegnista;
- i lavori scientifici o le pubblicazioni di cui l'assegnista risulti autore o coautore, correlate al



- progetto di ricerca. I lavori devono essere stati pubblicati o comunque accettati dall'editore entro la scadenza dell'assegno;
- la partecipazione a convegni, corsi e altre attività scientifiche.
4. Gli uffici competenti dell'Amministrazione trasmettono alla Commissione di Garanzia tutti gli atti istruttori che hanno determinato la proposta di rinnovo, per la necessaria verifica di legittimità e di congruenza.
 5. Una volta acquisito il parere della Commissione di Garanzia i competenti uffici dell'Amministrazione sottopongono alla valutazione del Rettore gli atti della procedura di rinnovo, ai fini dell'approvazione.
 6. La procedura si conclude con la stipula del contratto di rinnovo, che deve aver luogo entro il mese precedente la scadenza del contratto in vigore, pena la decadenza.

Art. 11

Rinnovo degli assegni di ricerca di tipo B

1. La richiesta di rinnovo degli assegni di tipo B, presentata dal Direttore del Dipartimento deve essere inoltrata ai competenti uffici dell'Amministrazione, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, dopo aver acquisito il parere favorevole del Consiglio di Dipartimento e a seguito della valutazione positiva espressa dalla Commissione di cui al comma successivo.
2. La Commissione che deve esaminare la richiesta di rinnovo è composta dai medesimi componenti della Commissione che ha effettuato la valutazione comparativa dei candidati al fine del conferimento dell'assegno. Nel caso in cui uno o più membri di tale Commissione siano indisponibili, per decadenza o impedimento, si provvede alla loro sostituzione.
3. La documentazione trasmessa agli uffici dell'Amministrazione deve necessariamente includere:
 - Domanda di rinnovo dell'assegno dove devono essere specificati gli obiettivi che sono alla base della richiesta di prosecuzione del progetto di ricerca e che motivano la richiesta di rinnovo;
 - Relazione sull'attività svolta dall'assegnista;
 - Verbale della Commissione giudicatrice.
 - Delibera del Dipartimento che approva il rinnovo con l'indicazione della copertura finanziaria.
4. L'assegnista è tenuto a stipulare il contratto di rinnovo entro il mese precedente la scadenza del contratto in vigore, pena la decadenza.

Art. 12

Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento costituisce attuazione di quanto previsto dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento generale d'Ateneo, fatti salvi i migliori trattamenti previsti dal contratto individuale.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia e alla normativa d'Ateneo.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto, il Regolamento, approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, ed emanato con decreto del Rettore, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo. Dallo stesso giorno è abrogato il previgente Regolamento in materia di assegni di ricerca, adottato con D.R. 10.1.2018, n. 2/2018.